



COMUNE DI MARRUBIU

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Roma n° 7 - 09094 Marrubiu - Cod. Fisc. 80001090952 - P. IVA 00089760953 - Tel. 0783.85531 - Fax 0783.858209
Indirizzo internet: www.comunemarrubiu.it - email: protocollo@comunemarrubiu.it - PEC: protocollo@pec.comunemarrubiu.it

Prot. n° **4488** del **04.04.2017**

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, portatori di handicap), siti nel territorio del Comune di Marrubiu.

ART. 1 – INDIZIONE DEL BANDO

E' indetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14, il Bando Generale di Concorso valevole per l'aggiornamento della graduatoria generale e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Marrubiu.

Al presente bando possono partecipare sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro che, già iscritti nella graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 193 del 07.10.2013, abbiano maturato condizioni atte a modificare tale pregresso ordine di iscrizione.

Coloro che sono già iscritti nella graduatoria definitiva sono in ogni caso tenuti a rinnovare, a pena di decadenza, la domanda di mantenimento della pregressa iscrizione nella graduatoria definitiva, dichiarando la permanenza dei requisiti generali per la partecipazione al concorso, le precedenti condizioni di punteggio ovvero quelle più favorevoli successivamente maturate.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per le situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e, in genere, per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

ART. 2 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che aspirano all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Marrubiu in possesso dei requisiti, compresi i partecipanti al Bando precedente che non siano già divenuti assegnatari.

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:

a) cittadinanza europea, ovvero, cittadinanza straniera extra europea, purché i cittadini extra europei siano in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno e risiedano da almeno 5 anni nel Comune di Marrubiu. I cittadini extra europei concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S., nel Comune di Marrubiu, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978, n. 392, sia:

- non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- non inferiore a 60 mq. per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
- non inferiore a 75 mq. per un nucleo familiare composto da 5 persone;
- non inferiore a 95 mq. per un nucleo familiare composto da 6 persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare

è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo riferito all'intero nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, pari attualmente a €. 14.162,00 salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi;

Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €. 516,45 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio a carico, sono calcolati nella misura del 60%;

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c) d), e), g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono rimanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. n. 13/89 e s.m.i.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

ART. 3 – SUB GRADUATORIE

Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

b) Giovani coppie: nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa fino a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) agli anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

b) agli invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, ai sensi della L.R. n° 13/89, art. 14, comma 1 di richiedere all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, o altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità. Gli aspiranti a tali alloggi, se:

a) raggiunti da sfratti esecutivi;

b) emigrati rientranti da oltre 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;

c) profughi;

saranno inseriti previa domanda, oltre alla graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale.

Ai sensi della deliberazione G.R. 05/12/89, chi rientri nelle seguenti categorie:

a) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;

b) trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;

c) pubblica incolumità dichiarata dalle competenti autorità;

potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa iscrizione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso.

ART. 4 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

In attuazione di queste leggi, per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

ART. 5 – CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

Per quanto riguarda il reddito, vedi punto 2, lettera f) del bando, è diminuito di €. 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%.

Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie riservate a categorie prioritarie di concorrenti socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (massimo 8 punti) alla data di pubblicazione del Bando

a.1) reddito annuo procapite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e ss.mm.ii.:

a.1.1) non superiore a €. 1.540,00 annue per persona (salvo variazione di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando): **punti 2**

a.1.2) non superiore a €. 2.568,00 annue per persona (salvo variazione di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando): **punti 1**

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25;

a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: **punti 1**

a.3) richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1**

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché i richiedenti vivano in coabitazione, ovvero occupino locali a titolo precario o, comunque, dimostrino di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata: **punti 1**

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3, formalmente riconosciute dalle autorità competenti: **punti 2**

a.6) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5): **punti 3**

a.7) nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Tale punteggio non è cumulabile con quello di cui ai precedenti punti a.3) e a.4): **punti 2**

b) Condizioni oggettive (massimo 10 punti) alla data di pubblicazione del Bando

b.1) situazioni di grave disagio abitativo, accertate da parte dell'autorità competente, esistenti da almeno 2 anni dovute a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale): **punti 4**

b.1.2) coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: **punti 2**

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2**

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando;

b.2.1) abitazione in alloggio abitato da due persone a vano utile: **punti 2**

b.2.2) abitazione in alloggio abitato da tre persone a vano utile: **punti 3**

b.2.3) abitazione in alloggio abitato da quattro persone a vano utile: **punti 4**

Il punteggio di cui alla lettera b.2) è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2, lett. c) della suddetta L.R. 13/89, qualora il titolare medesimo non si impegna, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

Tale punteggio, inoltre, non è cumulabile con quello di cui al precedente punto b.1.2)

c) Altre condizioni oggettive

c.1) Abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, o di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato relativamente all'alloggio di servizio: **punti 4**

Non è cumulabile la condizione di cui al punto c.1) con le altre condizioni oggettive.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, devono essere compilate, a pena di esclusione, sull'apposito modulo in distribuzione presso le sedi del Comune di Marrubiu, Piazza Roma n° 7 e presso la sede dell'AREA (Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa) di Oristano, Via Tempio n° 11, nonché presso il sito internet del Comune di Marrubiu – www.comunemarrubiu.it.

Il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato dal richiedente, accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso richiedente e della documentazione necessaria, dovrà essere indirizzato al Sindaco del Comune di Marrubiu, in busta chiusa, e spedito a mezzo raccomandata A/R, oppure presentato a mano presso la seguente sede comunale:

Ufficio protocollo del Comune di Marrubiu, Piazza Roma n° 7

- dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30

- il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. e all'Albo Pretorio del Comune. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.

Nella busta dovrà essere indicato l'indirizzo e l'esatto nome del richiedente, e la scritta: **"Contiene domanda per l'assegnazione alloggi di E.R.P. nel Comune di Marrubiu"**.

In caso di spedizione tramite lettera raccomandata farà fede la data del timbro postale di spedizione, ai fini della valutazione del rispetto dei termini. L'Amministrazione Comunale non risponde dello smarrimento o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.

Sono tenuti a presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli aspiranti all'assegnazione di un alloggio, compresi i soggetti già iscritti nella graduatoria comunale vigente e non assegnatari di un alloggio.

ART. 7 – INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare debbono indicare nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Documentazione da allegare o dichiarare nelle forme prescritte dalle Leggi vigenti.

a) Certificato di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di concorso, (sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445)

b) Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coabitazione;

Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto **a)** i richiedenti che non rientrano nei casi di coabitazione di cui al punto **b)**, gli iscritti ai registri anagrafici del Comune di Marrubiu, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 43, 1° comma del DPR 28.12.2000, n. 445, del 3° comma dell'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 22.08.1990, n. 40.

8.1 – Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni:

a) per i lavoratori dipendenti:

a.1) Mod. CUD (ex mod. 101), 730, UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;

a.2) dichiarazione del datore di lavoro indicante le persone ed i periodi per i quali sono stati erogati gli assegni familiari.

b) per i lavoratori autonomi:

b.1) Mod. UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;

c) per i pensionati:

c.1) Copia CUD (ex mod. 201), copia mod. 730 o UNICO (ex mod. 740) (se presentato) relativo all'anno solare precedente la presentazione della domanda;

c.2) certificato di pensione relativo all'anno precedente la presentazione della domanda.

d) per i disoccupati o gli inoccupati in cerca di prima occupazione:

d.1) Certificato rilasciato dal Centro Servizi per il Lavoro attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente la presentazione della domanda;

d.2) fotocopia della scheda anagrafica;

e) per gli studenti:

dichiarazione dell'Istituto Scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

8.2 – Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2 lettere c) – d) – e) – f) – g) del presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

b) Per i conviventi, l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.

8.3 – Per gli emigrati:

dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2 lett. b) del presente bando.

8.4 – Per gli stranieri:

a) dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;

b) autocertificazione attestante la residenza del proprio nucleo familiare da almeno 5 anni nel Comune di Marrubiu

c) autocertificazione attestante lo stato di regolarità con le disposizioni in materia di immigrazione e di soggiorno.

NOTA BENE: Ciascun concorrente deve presentare una fotocopia di un suo documento di identità valido. Anche tutti gli altri componenti del nucleo familiare che rendono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o che presentano documenti autenticati, sono tenuti ad allegare una fotocopia di un loro documento di identità valido.

Tutta la citata documentazione deve essere allegata alla domanda. L'omessa presentazione, anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

8.5 – Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

Per le categorie speciali:

Oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:

a) famiglie di nuova formazione:

- certificato di matrimonio. Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di Marrubiu, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio; i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di Marrubiu possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;

- nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

b) portatori di handicap e invalidi:

certificato attestante l'handicap e l'invalidità, rilasciato dalla competente autorità.

Per comprovare le condizioni di punteggio:

a) Per il punteggio indicato nel punto **a.4)** dell'**art. 5**, certificato di matrimonio o nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento di presentazione della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;

b) Per il punteggio indicato nei punti **a.5)** e **a.6)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del certificato attestante l'handicap o l'invalidità rilasciato dalla competente Autorità;

c) Per il punteggio indicato nel punto **a.7)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del certificato dell'autorità consolare e copia conforme all'originale del certificato storico di residenza per gli emigrati; copia conforme all'originale del certificato rilasciato dalla Prefettura per i profughi;

d) Per il punteggio indicato nel punto **b1.1)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del certificato della ASL con la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico-sanitarie e statico-strutturali; ovvero copia conforme all'originale del certificato dell'Autorità competente da cui risulta che si tratta di un alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica;

e) Per il punteggio indicato nel punto **b1.3)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del certificato della ASL con la descrizione delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente e diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità e se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;

f) Per il punteggio indicato nella lettera **b.2)**, punti **b2.1)**, **b2.2)** e **b2.3)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del certificato della A.S.L. recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e la dichiarazione di sovraffollamento.

g) Per il punteggio indicato nella lettera **c1)** dell'**art. 5**, copia conforme all'originale del provvedimento giudiziario o del verbale di conciliazione giudiziaria o dell'ordinanza di sgombero o del provvedimento di collocamento a riposo del dipendente che usufruisce dell'alloggio di servizio;

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per attestare il possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando e le condizioni attributive di punteggio di cui all'art. 3 del bando stesso, fatti comunque salvi i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione previsti dall'art. 49 del citato D.P.R. (certificati medici e sanitari).

Le situazioni dei precedenti punti lett. b), c), d), e) che danno diritto al punteggio e che non possono essere dimostrate con autocertificazioni devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa.

Se non si presenta anche uno dei predetti documenti, non verrà attribuito il punteggio corrispondente.

ART. 9 – ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

a) Istruttoria delle domande.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità. Le domande in relazioni alle quali saranno individuate omissioni e dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, porteranno all'esclusione dalla graduatorie e alle altre conseguenze previste dalla legge.

b) Formazione delle graduatorie e Ricorsi.

Il Comune formulerà la graduatoria provvisoria, la quale sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 30 gg. e sul sito istituzionale del Comune di Marrubiu, ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli Uffici Comunali, l'AREA e i mezzi di informazione locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione della suddetta graduatoria, gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione alla graduatoria medesima, mediante apposito modulo predisposto dal Comune. Il suddetto modulo dovrà essere presentato o inviato al Comune ai recapiti e secondo le modalità previste per l'invio del modulo di domanda, nel rispetto delle regole indicate nell'art. 4 del presente bando. Il ricorso presentato oltre il suddetto termine di 30 giorni sarà dichiarato inammissibile. Per il lavoratori residenti all'estero, il termine suddetto è di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Esaurito l'esame delle opposizioni, il Comune formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale ed ampiamente pubblicizzata attraverso gli uffici comunali, l'AREA e i mezzi di informazione locali. La graduatoria costituisce provvedimento definitivo, e resterà valida fino a pubblicazione di nuova graduatoria.

ART. 10 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine di scadenza è fissato nel 45° giorno a decorrere dal primo giorno di pubblicazione dell'avviso del bando sul B.U.R.A.S. In riferimento ai concorrenti residenti all'estero, il suddetto termine è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 11 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL BANDO

Per il ritiro della modulistica e per chiarimenti sul Bando è possibile contattare il Servizio Tecnico Comunale del Comune di Marrubiu, seguenti orari di apertura al pubblico:

Mattino: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30

Pomeriggio: Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00

Recapiti telefonici: 0783.8553340

ART. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personale", si informano gli interessati che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. n° 13/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Marrubiu, 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

(Ing. Angelica Sedda)

f.to Angelica Sedda